

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione ritualmente notificato D.A. veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 06.11.2017, assolti gli adempimenti preliminari e fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, già costituite parti civili le persone offese, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e, sulle richieste delle parti, venivano ammesse le prove ritenute ammissibili e necessarie.

Si procedeva quindi all'acquisizione, col consenso, della querela sporta da G.G. e D.P. ai fini della piena utilizzabilità probatoria, autorizzando le parti a porre ai medesimi eventuali domande a chiarimenti, all'escussione dei testi indicati rispettivamente dal P.M. e dalla difesa dell'imputato, ed all'esame di quest'ultimo, ed esaurita l'assunzione delle prove, all'esito della discussione e sulle conclusioni riportate a verbale, veniva dichiarata la chiusura del dibattimento ed emessa sentenza con lettura del relativo dispositivo in udienza.

Nel merito la vicenda trae origine dalla denuncia querela suindicata, sporta in data 04.08.2016 dal G. – in qualità di Sindaco del Comune di C. – e dal D. - Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici dello stesso Comune – predetti, testi-persone offese, i quali rappresentavano che: "... in data 10.05.2016, verso le ore 8.30, il sig. D. - consigliere comunale di minoranza - si recava presso l'Ufficio Protocollo dove le dipendenti, sig.ra G.M. e C.G., erano intente a sistemare le numerose buste della gara anzidetta. A tale vista, il prefato affermava: "vedo che siete invase dalle buste", ed in risposta, le citate signore, unitamente, rispondevano: "sì, ci sono stati problemi in precedenza".

A questo punto, il sig. D, testualmente, dichiarava: "Beh, finalmente hanno deciso di fare la gara come si deve, così smetteranno di far vincere sempre le stesse ditte", per poi andar via.

In data 12.05.2016, ore 8,30 circa, nuovamente il sig. A.D. entrava all'interno dell'Ufficio Protocollo e, dopo aver visto le due dipendenti G. e C. ancora intente a sistemare le buste della gara, affermava testualmente: "bene bene, così smetteranno di far vincere sempre le stesse ditte", andando subito dopo".

Orbene, gli esiti della predetta attività istruttoria espletata hanno escluso la sussistenza del reato ascritto all'imputato.

Per intanto, l'episodio, asseritamente avvenuto in data 12 maggio 2016, ha trovato smentita al punto 10 del "bando di gara" della "procedura aperta" in questione (doc. n. 17 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), e cioè che l' "apertura delle offerte" sarebbe avvenuta in "seduta pubblica" già il giorno precedente ("11.05.2016") a quello denunciato: è inverosimile, infatti, che "in data 12.05.2016, ore 8.30 circa, nuovamente il sig. A.D. entrava all'interno dell'Ufficio Protocollo e, dopo aver visto le due dipendenti ,, ancora intente a sistemare le buste della gara, affermava testualmente: "bene, bene, così smetteranno di far vincere sempre le stesse ditte", andando via subito dopo" (denuncia querela in atti).

La stessa teste C., d'altronde, all'udienza del 14 febbraio 2018, riferiva: "... sono stata presente solo a questo episodio di cui ho innanzi detto. Non ricordo la data. Il D. veniva spesso in ufficio; contestualmente a quel periodo, l'ho visto solo il giorno di cui ho prima parlato".

Quanto invero all'episodio del 10 maggio 2016, le espressioni denunciate in querela e contestate nel capo d'imputazione de quo non possono ritenersi provate al di là di ogni ragionevole dubbio.

Già gli stessi G. e D., intanto, escussi all'udienza del 20 novembre 2017, ricostruivano la espressione predetta in termini diversi da quelli denunciati: "... l'espressione riferitami è stata: "fate vincere sempre le stesse ditte" (G.), "... così la smettono di aggiudicare gli appalti sempre alle stesse persone. Finalmente fanno le cose per bene" (D.).

E durante la seduta pubblica del Consiglio Comunale di Castellaneta del 20 maggio 2016 (doc. n. 1 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), ovvero a distanza di soli dieci giorni dal fatto per cui è processo, il Sindaco G. lamentava la seguente frase: "non è giusto che si fanno vincere sempre le stesse ditte", e negli stessi, sicuramente non diffamatori, termini, la frase veniva riferita da una delle sue dirette destinatarie, ovvero la G.: "finalmente hanno deciso di fare la gara come si deve, così non vinceranno più le stesse ditte".

Siffatta espressione, pertanto, differente da quella denunciata, e senz'altro priva di qualsiasi attacco diretto ad alcuno dei querelanti, veniva, infine, confermata all'udienza del 14 febbraio 2018 anche dall'altra persona presente ai fatti, e cioè la C.: "... sentii il D. dire: "... così la smetteranno di vincere le gare sempre le stesse ditte".

Tra l'altro, quand'anche effettivamente profferita, l'espressione de qua sarebbe comunque priva di qualsiasi attitudine a ledere la reputazione dei querelanti.

Il G., in particolare, all'epoca dei fatti, era Sindaco del Comune di C.

Come tale, non operava né la scelta della procedura di gara da esperire né del contraente della Pubblica Amministrazione e né, infine, partecipava alla relativa selezione.

Egli stesso, anzi, intervenendo durante la seduta del Consiglio Comunale del 28 aprile 2016 (doc. n. 2 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), spiegava: "... andate ora a dire: "scusami, perché stai usando questa procedura" ... innanzitutto, mi dovrei studiare io il Codice degli appalti, che è cosa diversa da quello che si studia all'università, ho fatto qualche lezione di amministrativo, ho studiato diritto civile, diritto privato, diritto penale, ma non sono un esperto di appalti pubblici. Quindi, il Sindaco che si mette a sindacare l'operato del dirigente, secondo me, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il potere di vigilanza e di verifica, io lo intendo, poi qualcuno mi dimostrerà il contrario, ma io lo intendo come una verifica sul risulta(to). Perché non ho le competenze tecniche per poter andare a sindacare quello che fa un architetto esperto di lavori pubblici. ... la legge prevede che, per i progetti preparati dall'ufficio tecnico piuttosto che da consulenti esterni, ci sono varie forme, è inutile entrare in tutta la disciplina, devono essere approvati dall'organo politico, dall'organo giuntale. Anche perché c'è la necessità di stanziare dei soldi. ... ma una cosa è l'approvazione del progetto, altra cosa è l'individuazione della procedura da seguire. Cioè entrare nel merito di atti di gara, difatti, e mi permetto di sottolineare questo aspetto, affinché anche questo resti a stenotipia, noi ci siamo ben guardati dal dare mai indicazioni di questo tipo in Giunta. Atti di indirizzo affinché si faccia un'opera, punto. Non siamo mai, ma dico mai, entrati in nessuna delibera di giunta, almeno da quando io sono Sindaco, in fatti squisitamente gestionali, ma per un motivo banalissimo: non abbiamo le competenze tecniche".

Tutte le attribuzioni relative all'espletamento delle gare per la scelta dei contraenti della Pubblica Amministrazione non si appartengono, dunque, al Sindaco ma ai dirigenti: ciò, oltre ad essere sancito dall'art. 107 D. lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), è stato confermato durante il dibattimento anche dal D. ("la scelta della procedura ristretta o aperta spetta a me così come l'aggiudicazione" (verb. ud. 20 novembre 2017).

Di talché, davvero non si comprende quale lesione della propria reputazione il G. avrebbe mai potuto ricevere dall'espressione incriminata quand'anche essa fosse stata profferita dal D. nei termini denunciati, ancorché non dimostrati.

Ma anche per altro verso le risultanze dell'istruzione probatoria dibattimentale hanno condotto a ritenere manifestamente infondata l'istanza punitiva dei querelanti per la palese inoffensività delle espressioni predette.

Attraverso la deposizione del teste L. e, soprattutto, la documentazione prodotta dalla difesa, è emerso un sistema in cui, in effetti, la regola nella scelta del contraente della P.A. sovente non era costituita dalla gara aperta a seguito di regolare pubblicazione di bando, ma a seconda dei casi, dall'affidamento diretto (vd. doc. n. 18 e 19 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018, circa il "servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico delle ville comunali in Castellaneta Marina") o "in economia" (vd. doc. n. 3 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), ovvero dalla "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" (vd. doc. n. 6 e 7 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), e tanto anche per interventi economicamente consistenti ed obiettivamente programmabili.

Ne derivava, come conseguenza, sicuramente contraria allo spirito della Legge, una indubbia restrizione della concorrenza e la possibilità, proporzionalmente più elevata, che la stessa impresa fosse in effetti affidataria di più lavori.

E' il caso della C. srl (vd. doc. n. 10, 11 e 12 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018) o della N.S. srl, o ancora dell'impresa "M.L." (vd. produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 7 maggio 2018, nonché pagg. 21 – 22 – 23 della testimonianza L. del 19 marzo 2018), per quanto, ovviamente, emerso in questo procedimento.

Nello specifico caso che ha originato il fatto storico per cui è processo, il Comune di Castellaneta, dopo aver proceduto ad appaltare la manutenzione di dieci strade comunali (6, 117, 36, 45, 135, 119, 31, 19 e 67) mediante la "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando" (vd. i relativi verbali, doc. n. 22 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), sempre mediante il ricorso alla medesima procedura "ristretta" si accingeva ad appaltare la manutenzione di ulteriori nove strade (vd. doc. n. 15 e 16 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018): per ciascuna di queste erano già state invitate a presentare l'offerta, infatti, cinque imprese (cfr. testimonianza del D., verb. ud. 20.11.2017), nonostante, secondo quanto obiettato dalla difesa dell'imputato, l'art. 9 D.L. 133/2014, conv. dalla L. 164/2014, estendesse l'obbligo "ad almeno dieci operatori economici".

Accadeva, tuttavia, che con la determinazione n. 99 del 04.04.2016 (doc. n. 16 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018) lo stesso responsabile, Arch. D., revocava le gare già indette e, con successivi provvedimenti (vd. determinazione n. 106 del 07.04.2016, doc. n. 17 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), indicava una "procedura aperta" di gara.

La motivazione di tale "svolta" amministrativa, secondo quanto si legge nelle determinazioni del precedente capoverso, sarebbe consistita in una "effrazione subita ai danni dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di C."

L'episodio è di dubbia consistenza ed ignoto autore (vd. sul punto quanto dichiarato dal teste L., pag. 25 del verbale del 19.03.2018) e quand'anche si fosse verificato, tuttavia, non avrebbe ostato a che le gare fossero ripetute secondo la medesima procedura "ristretta", ove legittima.

E' plausibile, pertanto, leggere nella predetta "svolta" amministrativa, la conferma della consapevolezza in capo allo stesso dirigente responsabile della maggiore aderenza al dato normativo di riferimento della procedura di gara "aperta".

Vi è che, in ogni caso, a seguito della indizione di quest'ultima procedura:

- alle gare perveniva un numero di offerte (164 per la S.C.R. 15, 182 per la S.C.R. 17, 115 per la S.C.R. 52, 173 per le SS.CC.RR. 137-146, 174 per le SS.CC.RR. 72-126-153 (vd. doc. n. 21 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018) sensibilmente più alto rispetto a quello pervenuto per il lotto di strade precedentemente appaltate (2 per la S.C.R. 6, 2 per la S.C.R. 67, 1 per la S.C.R. 19, 2 per la S.C.R. 31, 4 per la S.C.R. 119, 2 per la S.C.R. 135, 2 per la S.C.R. 45, 4 per la S.C.R. 36, 2 per la S.C.R. 1, 4 per la S.C.R. 117 (vd. doc. n. 22 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018 nonché quanto dichiarato dai testi L. ("E' successo che visivamente uno che passava sulla strada via Salvo d'Acquisto retrostante il Palazzo Municipale, trovava una fila interminabile di persone con delle buste in mano che stavano all'ingresso dell'Ufficio Comunale, che era il giorno della gara fatta con procedura aperta. Una fila che prendeva tutto il corridoio dell'Ufficio Tecnico del Comune e anche la strada. Quindi un serpentine umano di persone che stavano con le buste. Ricordo il numero 1368. 1368 ditte partecipanti ...") (verb. ud. 19.03.2018, pag. 27), G. ("Lavoro al Comune da 13 anni. Non mi è mai capitato di vedere tanta gente come in quel giorno, da quando sono al Comune" (verb. ud. 20.12.2017) e C. ("Eravamo invase da buste. Era la prima volta che una gara si svolgeva con quelle modalità per le quali ogni ditta portava, chi sei o sette oppure 10 buste ... era la prima volta che accadeva tanto di così clamoroso" (verb. ud. 14.02.2018).

- I ribassi proposti dalle ditte aggiudicatrici (in media pari al 33-34 % - vd. doc. n. 21 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018) erano sensibilmente superiori a quelli proposti per il precedente lotto di strade (in media pari a circa il 18 % - vd. doc. n. 22 della produzione documentale della difesa dell'imputato, acquisita all'udienza del 19 marzo 2018), per un risparmio conseguito dal Comune di C. di svariate centinaia di migliaia di euro.

Il risultato (la cui importanza era viepiù accentuata dal fatto che il Comune di C. versava in una situazione di predissesto autocertificato con delibera numero 1 del 14 gennaio del 2016 (teste L.- verb. ud. 19 marzo 2018, pag. 28) giustificava appieno la "soddisfazione" espressa dall'imputato nell'episodio per cui è giudizio e ne esclude, pertanto, la benché minima "offensività".

E' ragionevole, infatti, condividere che questi avesse percepito quel risultato come una "vittoria della giustizia" ("Sono andato all'Ufficio Protocollo e ho trovato la signora G. sommersa da buste provenienti da ditte che avevano partecipato alle gare. Ho espresso la mia soddisfazione perché finalmente sembrava una vittoria della giustizia in quanto finalmente a Castellaneta si facevano delle gare con una procedura aperta e non più con procedura ristretta, quindi dove venivano invitate solamente cinque ditte per ogni gara" - esame imputato, verb. ud. 19.3.2018, pag. 8), ovvero il successo di tante iniziative assunte nello svolgimento della essenziale (in un contesto democratico) funzione di controllo e sindacato attribuitogli dagli artt. 42 e 43 D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) (vd. esposto acquisito all'udienza del 19 marzo 2018 nonché quanto dichiarato dall'imputato a pag. 4 del verb. ud. del 19 marzo 2018: "Si, durante questo periodo io, sia singolarmente che a firma multipla, abbiamo fatto diverse interrogazioni consiliari, abbiamo fatto ... ho fatto richiesta di accesso agli atti, interventi in Consiglio Comunale, abbiamo fatto anche delle interrogazioni parlamentari e diversi esposti della Procura della Repubblica di Taranto").

Anche alla luce dei principi più di recente ribaditi da Cass., sez. V, 14.11.2017 - 08.01.2018, n. 317 - si impone, pertanto, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".

I querelanti, poi, costituitisi parte civile, vanno invece condannati ai sensi degli artt. 542 e 427 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e, in quanto

espressamente domandato, delle spese sostenute dall'imputato, nonché dei danni patiti da quest'ultimo, sì come equitativamente liquidati in dispositivo.

Per una giurisprudenza di legittimità, "in tema di risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile, la colpa grave, rilevante a tal fine, quando si tratti di reato perseguibile a querela, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità" (Cass., sez. V, 16.6.2004 – 21.7.2004, n. 31728).

Ebbene, proprio tale situazione ricorre nel caso specifico, laddove il G. ed il D., benché ben consapevoli di tutto quanto sopra motivato in ordine all'insussistenza dei fatti denunciati ed all'assoluta inoffensività o inidoneità lesiva della reputazione della espressione ascritta all'imputato, si sono determinati alla proposizione di un'istanza punitiva manifestamente infondata, nonché disincentivante e foriera di ingiusto pregiudizio per la serenità dello svolgimento delle funzioni di controllo e sindacato ispettivo riservate dalla Legge al D. in qualità di Consigliere Comunale.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve D.A. dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 542 e 427 c.p.p, condanna i querelanti, costituitisi parti civili, al pagamento delle spese processuali pro quota nonché al risarcimento del danno in favore dell'imputato che liquida nella somma di euro 2000,00 a carico di ciascuna parte civile ed alla rifusione delle spese che liquida nella somma complessiva di euro 2160,00.

Motivazione riservata.